GRIC83200R - AF13402 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0026441 - 18/11/2026 - II.10 - E

FLC CGIL TOSCANA
federazione lavoratori della conoscenza

FLC CGIL 2006 26 federazione lavoratori della conoscenza

Beware of entrance to a quarrel
Hamlet (Act 1, Scene 3)

Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche toscane

Firenze, 17.11.2026

Gentili Dirigenti,
come è noto la CGIL ha proclamato per venerdì 20 novembre 2026 lo sciopero generale per l'intera giornata in tutti i settori lavorativi, pubblici e privati, con manifestazioni territoriali in tutto il paese.
Pensando di fare cosa utile, mettiamo in evidenza alcuni punti fondamentali riguardanti il diritto di sciopero (articolo 40 della Costituzione) nella scuola.
La materia è regolata dalla Legge 146/1990 sui servizi pubblici essenziali e dall'*Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero* del 2 dicembre 2020.
In occasione della proclamazione di uno sciopero il Dirigente scolastico è tenuto a eseguire una serie di adempimenti obbligati, anche in assenza di una specifica comunicazione da parte dell'amministrazione centrale. In particolare – come prevede l'accordo sopracitato all'art. 3 comma 4 – i Dirigenti scolastici devono comunicare al personale l'indizione dello sciopero entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione e contestualmente lo **invitano** a comunicare la *propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione a riguardo*. Essendo un **invito**, tale richiesta lascia la personale libertà di comportamento.
È bene sottolineare che i quattro giorni per la comunicazione al personale partono dalla proclamazione comunicata ufficialmente sul **Cruscotto degli scioperi del Pubblico impego**; non ha alcun presupposto la necessità di attendere la circolare del Ministero o dell'Ufficio scolastico regionale.
Si ricorda inoltre che non hanno alcun fondamento giuridico le richieste rivolte al personale di comunicare o confermare lo sciopero il medesimo giorno o quello successivo. Né la legge 146/1990, né l'Accordo del dicembre 2020 hanno mai introdotto un obbligo in tal senso, perciò l'unica modalità per rilevare l'astensione dal lavoro risiede negli abituali strumenti di registrazione delle presenze (registro elettronico, marcatempo e così via).

FLC CGIL TOSCANA Via Pier Capponi, 7 - 50132 Firenze | Tel. 055.50.361 oppure 249 E-mail: **toscana@flcgil.it** | toscana@pec.flcgil.it | www.flc-toscana.it | www.facebook.com/FlcCgilToscana/

GRIC83200R - AF13402 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0026441 - 18/11/2026 - II.10 - E

Riguardo le determinazioni che può assumere il Dirigente scolastico in occasione dello sciopero, esse possono prevedere le misure organizzative utili a garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei Ccnl, *ma senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero*.

Per di più si evidenzia che, nelle istituzioni scolastiche, si formano contingenti soltanto per il personale ATA o per gli educatori di convitti esclusivamente in determinate circostanze. Non è previsto alcun contingente per i docenti.

Le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero sono previste e individuate dal già citato *Accordo* del dicembre 2020 e, perciò, il Dirigente non può prevederne altri. Sono prestazioni essenziali soltanto alcune attività che si svolgono a scuola in particolari momenti dell'anno (ad esempio *le attività dirette e strumentali riguardanti lo svolgimento degli scrutini, degli esami finali nonché degli esami di idoneità*, che coinvolgono i docenti formalmente impegnati) o in particolari istituzioni scolastiche (ad esempio *l'allevamento del bestiame nell'azienda agraria di un istituto tecnico agrario*).

Tale contingente non va confuso con quello preventivato in occasione delle assemblee sindacali art. 31 comma 9 del CCNL 2019/21) che viene definito in contrattazione di istituto.

In conclusione si precisa che in occasione dello Sciopero generale del 20 novembre prossimo:

- **non è prevista la formazione di alcun contingente**, ad eccezione di convitti, educandati e, eventualmente, istituti agrari;
- **il Dirigente scolastico non può unilateralmente decidere come formare il sopracitato contingente** ma deve attenersi al protocollo d'intesa sottoscritto con i Sindacati rappresentativi. Una decisione unilaterale si configurerebbe come attività antisindacale;
- **non è prestazione indispensabile l'apertura della scuola**, né la generica vigilanza all'ingresso o all'interno della scuola o di tutti i plessi. Non è previsto nessun obbligo di svolgimento di attività di segreteria.

Distinti saluti,

Il Segretario generale
Flc Cgil Toscana
Pasquale Cuomo

Pasquale
Cuomo
17.11.2026
16:50:13
GMT+01:00